

DIRETTIVA 1999/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1999

che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 1999,

- (1) considerando che l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE ⁽⁴⁾ prevede che le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari indicati nell'allegato I siano stabilite mediante direttive specifiche;
- (2) considerando che a tutt'oggi sono state adottate direttive specifiche per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ⁽⁵⁾, per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati alla prima infanzia ⁽⁶⁾, nonché per gli alimenti destinati a far perdere peso ⁽⁷⁾; che per motivi di tutela della salute delle persone appare opportuno adottare disposizioni specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, per gli alimenti dietetici per fini medici particolari e per gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, in particolare per gli sportivi, di cui all'allegato I della summenzionata direttiva;
- (3) considerando che per quanto riguarda la categoria degli alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici, e gli alimenti senza glutine, tali prodotti possono essere commercializzati in maniera adeguata e controllati ufficialmente con efficacia attraverso l'attuazione delle disposizioni generali della direttiva 89/398/CEE, purché siano definite le condizioni per l'utilizzazione di taluni termini utilizzati per indicare le particolari proprietà nutrizionali dei prodotti;

⁽¹⁾ GU C 108 del 16.4.1994, pag. 17 e
GU C 35 dell'8.2.1996, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 388 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (GU C 287 del 30.10.1995, pag. 104), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 1997 (GU C 297 del 29.9.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998, pag. 123). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 e decisione del Consiglio dell'11 maggio 1999.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 96/84/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20).

⁽⁵⁾ Direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35). Direttiva modificata dalla direttiva 96/4/CE (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12).

⁽⁶⁾ Direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17).

⁽⁷⁾ Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

- (4) considerando che la soppressione di tali categorie di prodotti dall'allegato I della direttiva 89/398/CEE risulta conforme con gli sforzi compiuti per evitare una legislazione specifica superflua;
- (5) considerando che non è chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per la categoria di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 89/398/CEE, vale a dire la categoria degli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete);
- (6) considerando che è pertanto opportuno disporre di un parere, tra l'altro, del comitato scientifico dell'alimentazione umana prima di prendere una decisione definitiva al riguardo;
- (7) considerando che esiste sempre la possibilità di armonizzare a livello comunitario le norme applicabili alle altre categorie di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, al fine di garantire la tutela del consumatore e la libera circolazione degli alimenti in questione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/398/CEE è modificata come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 4 bis

Le modalità d'uso dei termini concernenti:

- la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale (cloruro di sodio, sale di cucina)
- l'assenza di glutine,

che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti di cui all'articolo 1 sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 4 ter

Anteriormente all'8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabetici).